



Federazione Italiana Giuoco Calcio
Legg Nazionale Dilettanti
COMITATO REGIONALE CAMPANIA

via G. Porzio, 4 Centro Direzionale – Isola G2 – 80143 Napoli
Tel. (081) 5537216

e-mail: segreteria.campania@lnd.it

Sito Internet: campania.lnd.it



Stagione Sportiva 2024/2025

Corte Sportiva di Appello Territoriale

Comunicato Ufficiale n. 34/CSAT del 6 Marzo 2025

la Corte Sportiva di Appello Territoriale
nella riunione tenutasi in Napoli, il giorno 3 Marzo 2025
ha adottato le seguenti:

MOTIVAZIONI

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società DOMENICO D'AMELIO (società Bonea) in riferimento al C.U.n.29/d.p. BN-del 13.02.2025.

Gara – Bonea / Falchi Cautano del 9.02.2025 – Campionato 3° categoria BN - girone B.

Squalifica fino 15/05/2025 sig. D'Amelio Domenico.

Il sig. D'Amelio Domenico, nella qualità di dirigente della società Bonea, proponeva ritualmente reclamo avverso la sanzione disciplinare della inibizione/squalifica fino a tutto il 15/05/2025 adottate dal Gst e pubblicata sul C.U. n.29 del 13/02/2025. Il reclamante, a mezzo proprio difensore, fondava il reclamo sulla erronea ed apodittica decisione da parte del Gst individuando la eccessiva severità e gravosità della sanzione irrogata nonché la errata e/o mancata individuazione nella normativa applicabile al caso de quo e la mancata valutazione ed applicazione dei principi di proporzionalità e ragionevolezza della pena e del combinato disposto degli art. 13, comma 2 e 16, comma 1 CGS. Concludeva il reclamante per l' accoglimento del reclamo riducendo la sanzione della inibizione/squalifica al presofferto ed, in via subordinata, chiedeva la riduzione della sanzione a mesi 1, ex art. 39, comma 3, CGS. In via più gradata, il reclamante chiedeva la riduzione della inibizione/squalifica a 45 giorni o a mesi due, ex art 36, comma 2, lettera a CGS. La Corte Sportiva di Appello Territoriale, letti gli atti ufficiali ed il reclamo così come proposto, ritiene il reclamo meritevole di accoglimento.

Dall'esame del referto di gara, che costituisce fonte privilegiata, si rileva che il DDG evidenzia che al termine della gara il dirigente D'Amelio Domenico, nel mentre andava a posare le bandierine dei calci d'angolo, si avvicinava allo spogliatoio dell'arbitro e vedendo che stava compilando il referto di fine gara, invitava lo stesso a togliere qualcosa. Il DDG continua nella motivazione evidenziando che il dirigente sicuramente si riferiva ai provvedimenti disciplinari adottati durante la gara. La sanzione adottata dal DDG, estremamente gravosa e severa anche perché la deduzione che il dirigente con la frase "mi raccomando toglierci qualcosa" si riferisse ai provvedimenti disciplinari adottati durante la gara appare un riferimento del DDG tant'è che lo stesso usa il termine "ovviamente"; si rileva altresì, che la società, per la quale il sig. D'Amelio Domenico è dirigente, aveva vinto la gara con il punteggio di 3-0 pertanto lo stesso non aveva motivi validi per porre in essere un comportamento ingiurioso da giustificare la sanzione adottata. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto riduce l'inibizione al sig. D'Amelio Domenico fino 30/03/2025

Dispone restituirsi, il contributo di accesso alla giustizia sportiva versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T. F.F.
Avv. E. Russo**

Componenti: Avv. E. Russo (f.f. Presidente); Avv. I. Simeone; Avv. V. Pecorella; Avv. G. Ciappa; Avv. N. Cuomo.

Reclamo della società ASD BOYS ANTONIANA in riferimento al C.U. n. 69/d.p. NA - del 6.02.2025.

Gara – Asd Boys Antoniana / Parco Città del 02.02.2025 – Campionato Under 14 NA - girone E.

Squalifica fino 5/02/2027 sig. De Riso Carmine.

La società Asd Boys Antoniana propone reclamo avverso il provvedimento del Gst pubblicato sul C.U. n.69/d.p. Napoli che aveva comminato la perdita della gara per la società reclamante per 0-3 nonché la squalifica di due anni all'allenatore sig. De Riso Carmine per aver colpito e spinto a terra il DDG che lo aveva espulso dal campo di gioco per un ingresso non autorizzato in campo. Il DDG aveva subito il colpo e dopo essersi rialzato aveva sospeso la gara e fischiato la fine della partita. La reclamante motiva l'impugnazione pur non contestando l'evento lesivo subito dal DDG che comunque si era limitato ad una spinta, affermando che il De Riso era entrato in campo solo per soccorrere il calciatore della sua squadra che era rimasto a terra infortunato e urlava e piangeva dal dolore. La reclamante quindi sollevava l'eccezione dell'errore tecnico del DDG che non avrebbe dovuto fischiare il termine della gara, nonché concludeva anche per una riduzione della squalifica in considerazione delle evidenziate circostanze. La reclamante è comparsa in udienza a confermare il contenuto del ricorso.

La CSAT letti gli atti ed il referto arbitrale rileva che il DDG abbia fischiato il termine della gara senza aver avvisato i capitani delle due squadre e in genere senza aver verificato correttamente che le circostanze di tempo e di luogo potessero essere ripristinate per il proseguimento della partita. La Corte però non condivide la generica motivazione adottata dal DDG per fischiare il termine della gara per la salvaguardia della sua incolumità, visto che è lo stesso DDG che poi confermava che uscito dallo spogliatoio non vi erano in atto episodi analoghi e il Presidente in sede di audizione, ha rappresentato che la situazione successiva era tranquilla. La CSAT pertanto, ritiene che nella fattispecie non sussistevano motivazioni valide per procedere alla sospensione definitiva della gara.

Quanto al reclamo proposto per l'allenatore Carmine de Riso, la Corte ritiene parzialmente valide le motivazioni del ricorso in considerazione dell'infortunato (documentato non referto medico pubblico) subito dal giovanissimo calciatore che urlava e piangeva per il dolore. Invero, in applicazione delle circostanze attenuanti di cui all'art. 13 CGS, la Corte ritiene che il sig. De Riso per un verso abbia ammesso le sue responsabilità ma nella fattispecie abbia anche agito per motivi di particolare valore morale e sociale. In ogni caso, resta evidente la violazione commessa dal sig. De Riso Carmine. **P.Q.M.**

La Corte Sportiva di Appello Territoriale,

DELIBERA

Di accogliere il reclamo e per l'effetto disporre la ripetizione della gara, mandando alla segreteria della D.P. Napoli per la fissazione della data, dispone altresì la riduzione della squalifica al sig. De Riso Carmine fino al 28/02/2026.

Dispone non incamerarsi, il contributo di accesso alla giustizia sportiva non versato.

Così deciso in Napoli, in data 3.03.2025

**Il Presidente C.S.A.T. F.F.
Avv. E. Russo**

Pubblicato in Napoli, il giorno 6 Marzo 2025

**Il Segretario
Giuseppe Aversano**

**Il Presidente
Carmine Zigarelli**